



## Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 278

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 22.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 maschile

#### GARA DEL 03/11/2024: LISCIANI TERAMO - SULMONA FUTSAL

#### Reclamo proposto da: Sulmona Futsal

Il Giudice Sportivo;  
esaminato il reclamo proposto dalla Società SULMONA FUTSAL ASD avverso l'esito della gara  
in oggetto osserva:

- con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S.;

- rilevato tuttavia che all'impugnativa medesima non risulta allegata l'attestazione del versamento del relativo contributo d'accesso alla giustizia sportiva tassativamente prevista a pena di irricevibilità del medesimo sia dagli artt. 48 e 67 del C.G.S.

Osserva di conseguenza che l'inosservanza della suddetta disposizione rende il gravame in esame inammissibile.

P.Q.M.

a) decide di dichiarare irricevibile il ricorso e per l'effetto di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro LISCIANI TERAMO C5 / SULMONA FUTSAL ASD 6 - 4.

b) la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 22/11/2024.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia